Legge federale Progetto preliminare concernente il ruolo dei partiti politici nella formazione dell'opinione e della volontà popolari

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 137–139a, 141 e 163–165 della Costituzione federale¹; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]²; visto il parere del Consiglio federale del [data]³,

decreta :

I

Gli atti normativi menzionati qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici (LDP)

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 1: Decisione e esecuzione

Art. 11 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Se il diritto cantonale lo prevede, il materiale di voto per una votazione popolare federale può essere accompagnato da una tavola sinottica in cui figurano le raccomandazioni di voto emanante da tutti i partiti rappresentati nel Parlamento cantonale.

2007-.....

¹ RS 101

² FF **2007** ...

³ FF **2007** ...

⁴ RS 161.1

Titolo prima dell'art. 15a

Capitolo 2: Tempo d'antenna gratuito prima di una votazione popolare federale

Art. 15a Obbligo di diffusione

¹ Prima di una votazione popolare federale, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e le altre emittenti detentrici di concessioni con partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 2006⁵ sulla radiotelevisione (LRTV) accordano agli aventi diritto un tempo d'antenna gratuito per i messaggi politici concernenti tale votazione.

² L'Assemblea federale designa i programmi nel cui ambito la SSR è tenuta ad accordare un tempo d'antenna gratuito.

Art. 15b Aventi diritto

¹ Hanno diritto a un tempo d'antenna gratuito i partiti iscritti nel registro dei partiti politici (art. 76a) e rappresentati nell'Assemblea federale in seno a un gruppo parlamentare. È determinante la situazione in vigore alla fine della prima sessione di una legislatura; i cambiamenti di gruppo o di partito intervenuti nel corso della legislatura non sono presi in considerazione.

- a. in caso di votazione su un'iniziativa popolare, il comitato d'iniziativa;
- b. in caso di votazione su una legge o un decreto federale sottostanti a referendum facoltativo, il o i promotori del referendum.

Art. 15c Durata e ridiffusione del messaggio

- a. il messaggio può essere abbreviato;
- b. è determinato il numero di ridiffusioni del messaggio nell'ambito di un programma.

² Hanno parimenti diritto a un tempo d'antenna gratuito:

¹ Prima della data di una votazione popolare federale, tutti gli aventi diritto hanno diritto alla diffusione di un messaggio radiofonico e di un messaggio televisivo di una durata massima di 30 secondi ciascuno.

²L'Assemblea federale fissa i criteri in base ai quali:

³ Per i partiti che sono rappresentati nell'Assemblea federale conformemente all'articolo 15b capoverso 1, il numero di ridiffusioni è fissato in maniera proporzionale al numero dei seggi occupati in seno all'Assemblea federale.

⁵ RS ... : RU ... (FF 2006 3331)

⁴ Nel caso di votazione concernente un'iniziativa popolare o un referendum facoltativo, il promotore dell'iniziativa o del referendum ha diritto alla diffusione di un messaggio all'inizio del periodo previsto nell'articolo 15g capoverso 1 e verso la fine di tale periodo.

Minoranza (Schelbert, Gross Andreas, Leuenberger-Genève)

³... il numero di ridiffusioni è fissato tenendo conto anche dei rapporti di forza in seno all'Assemblea federale.

Art. 15d Produzione e finanziamento del messaggio

Esigenze minime relative al contenuto del messaggio Art. 15e

Art. 15f Divieto di pubblicità

- introdurre dichiarazioni a carattere pubblicitario che riguardano beni o servizi di terze persone;
- presentare beni o servizi di terze persone; b.
- citare uno sponsor.

⁵ Se un referendum dei Cantoni e un referendum popolare sono entrambi riusciti, il tempo d'antenna accordato è assegnato per metà ai Cantoni che hanno chiesto il referendum e per metà ai comitati referendari.

⁶ Se un referendum popolare è riuscito grazie all'attività di diversi comitati, il tempo d'antenna accordato a ciascuno è fissato in maniera proporzionale al numero delle firme presentate.

¹ La produzione e il finanziamento del messaggio competono agli aventi diritto.

²Gli aventi diritto consegnano il messaggio prodotto all'emittente al più tardi nove settimane prima della data della votazione.

³Gli aventi diritto designano una persona fisica che è giuridicamente responsabile del contenuto del messaggio.

¹ Il messaggio rispetta le esigenze minime previste dall'articolo 4 capoversi 1 e 3 e articolo 5 LRTV6 come pure i diritti della personalità ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile svizzero⁷.

²È vietata qualsiasi affermazione che presenti i fatti in maniera palesemente inesatta.

¹ In qualsiasi messaggio concernente una votazione, è vietato:

² Nel caso di infrazione del divieto di cui al capoverso 1, la relativa procedura non è intentata contro l'emittente del programma, bensì contro l'avente diritto.

⁶ RS ...; RU ... (FF 2006 3331) ⁷ RS **210**

Art. 15g Modalità di diffusione

- ¹ I messaggi sono diffusi quotidianamente, dal quinto al penultimo sabato prima della votazione, ai seguenti orari:
 - a. in televisione: tra le 18.00 e le 22:
 - b. alla radio: tra le 11.00 e le 14.00 o tra le 17.00 e le 18.30.
- ²I messaggi sono trasmessi sempre alla stessa ora nell'ambito del medesimo programma. Sono ammesse variazioni d'orario non superiori a mezz'ora.
- ³ I messaggi sono raggruppati in spazi temporali della durata massima di un minuto. Il tempo d'antenna riservato a siffatti messaggi non deve oltrepassare 21 minuti settimanali.
- ⁴I messaggi sono inseriti, di norma, tra le trasmissioni redazionali.
- ⁵ Sono chiaramente designati dall'emittente, all'inizio e alla fine, come trasmissioni concernenti una votazione popolare federale, del cui contenuto e della cui presentazione sono responsabili gli aventi diritto.
- ⁶L'introduzione e la conclusione sono formulate o presentate nello stesso modo per tutti i messaggi diffusi nell'ambito di un medesimo programma.

Art. 76a, rubrica e cpv. 4

Registro dei partiti politici

2. Legge federale del 24 marzo 20068 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 2 lett. c (Definizioni)

c. *trasmissione redazionale:* ogni trasmissione che non sia pubblicità o tempo d'antenna precedente una votazione ai sensi dell'articolo 15a della legge federale del 17 dicembre 1976⁹ sui diritti politici (LDP);

Art. 11a Messaggi politici concernenti una votazione

⁴ Allorché un partito non adempie più le condizioni di iscrizione elencate nel capoverso 1, la Cancelleria federale lo cancella dal registro dei partiti politici.

¹I messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15a LDP¹⁰ devono essere separati dalle trasmissioni pubblicitarie.

² Non sono imputati alla durata massima della pubblicità accordata all'emittente.

⁸ RS ...; RU ... (FF 2006 3331) ⁹ RS **161.1** ¹⁰ RS **161.1**

Art. 83 cpv. 1 lett. a e cpv. 1^{bis}

- ¹ L'Autorità di ricorso è competente per:
 - esaminare i ricorsi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 94) e dei messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15a LDP11;

^{1bis} Su domanda dell'emittente e prima della diffusione, controlla la legalità dei messaggi politici concernenti una votazione.

Art. 86 cpv. 1 e 5

¹L'Ufficio federale vigila sul rispetto della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione, del divieto di introdurre dichiarazioni a carattere pubblicitario nei messaggi politici concernenti una votazione (art. 15f LDP¹²) e delle convenzioni internazionali pertinenti. L'Autorità di ricorso è competente per trattare i ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 83 cpv. 1 lett. a).

⁵L'Autorità di ricorso giudica unicamente ricorsi interposti contro trasmissioni radiotelevisive che sono già state trasmesse da emittenti svizzere come pure contro messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'art. 15a LDP¹³, in procinto di essere trasmessi o già trasmessi. Non interviene d'ufficio.

Controllo preliminare dei messaggi politici concernenti una votazio-Art. 86a

Art. 90 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. o

¹La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque:

¹ In caso di dubbio circa la legalità di un messaggio, l'emittente può sottoporlo per controllo preliminare all'Autorità di ricorso, entro una settimana dal ricevimento.

² Entro due settimane, l'Autorità di ricorso controlla la conformità del messaggio alle esigenze minime fissate nell'articolo 15e LDP¹⁴. Le deliberazioni non sono pubbliche.

³ Se l'Autorità di ricorso ne conferma la legalità, il messaggio deve essere immediatamente trasmesso.

⁴ Se invece il messaggio è considerato illegale, il diritto di diffusione viene meno.

⁵ Il ricorso al Tribunale federale (art. 99) contro una decisione dell'Autorità di ricorso in seguito al controllo preliminare non ha effetto sospensivo.

¹¹ RS **161.1**

¹² RS **161.1** ¹³ RS **161.1**

¹⁴ RS 161.1

...

c. viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4, 5 e 9–14), nelle disposizioni d'esecuzione, nell'art. 15f LDP¹⁵ e nelle convenzioni internazionali pertinenti;

² Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:

. . .

o. obbligo di diffondere gratuitamente messaggi politici prima di una votazione popolare conformemente agli articoli 15a – g LDP¹⁶.

Art. 91 cpv. 3 lett. a^{bis} e cpv. 3^{bis}

³ Gli organi di mediazione trattano reclami contro:

• • •

abis

messaggi elettorali diffusi, interposti per violazione delle esigenze minime stabilite nell'articolo 15e LDP¹⁷;

. . .

^{3bis} La procedura per violazione delle esigenze minime di cui all'articolo 15e LDP¹⁸ è intentata unicamente nei confronti dell'avente diritto.

Art. 95 cpv. 3 lett. c (nuova)

³Il ricorso deve indicare brevemente:

• • •

c. in che modo il messaggio concernente una votazione viola le disposizioni dell'articolo 15e LDP¹⁹.

Art. 97 cpv. 2 lett. c (nuova)

²L'Autorità di ricorso accerta se:

• • •

c. il messaggio concernente una votazione ha violato le disposizioni dell'articolo 15e LDP²⁰.

¹⁵ RS **161.1**

¹⁶ RS **161.1**

¹⁷ RS **161.1**

¹⁸ RS **161.1**

¹⁹ RS **161.1**

²⁰ RS 161.1

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²La conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.